
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Omessa motivazione: quando è configurabile?

E' configurabile l'omessa motivazione quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.4.2014, n. 8482

...omissis...

5- Il primo mezzo non appare fondato, tenuto conto che l'interpretazione del contenuto delle domande è riservata al giudice di merito, nonché dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni non esaminate e/o ritenute assorbite, risultando sufficiente, per escludere la presunzione di rinuncia, la relativa riproposizione, in una delle difese del giudizio di secondo grado.

5 bis La questione posta dagli altri mezzi, sembra possa essere definita in coerenza a recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale, componendo pregressi contrasti, ha affermato il principio secondo cui "In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12 comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione

dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio" (Cass. SS.UU. n.18184/2013).

Costituisce, peraltro, consolidato orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui è configurabile l'omessa motivazione, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n.1756/2006, n. 2067/1998).

Nel caso, la sentenza disattende i citati principi, in quanto le espressioni utilizzate non assolvono all'obbligo motivazionale, posto che ha ritenuto illegittimo l'accertamento, per essere stato adottato senza l'osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni, senza indagare e motivare in ordine alla sussistenza di ragioni di urgenza giustificatrici, pur esplicitate nell'atto impositivo (pag.3).

6 - Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, e l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte, vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le considerazioni svolte in relazione;

Ritenuto che, in base alle stesse ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, nei sensi e limiti indicati, e per l'effetto va cassata la decisione impugnata;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna, procederà al riesame e quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

p.q.m.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla CTR della Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2014